



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA
"Eolie Patrimonio dell'Umanità"



COMUNE DI LIPARI

ALBO PRETORIO

RICEVUTO IL 14 9 4

N. CRON. 20 GIU 2022

ORDINANZA N. 59 DEL 18/06/2022

OGGETTO: Ordinanza per regolamentazione lavori edili e/o rumorosi nel territorio comunale

IL SINDACO

- **Viste** le Ordinanze Sindacali nn. 199/93, 228/95, 157/96, 183/96, 38/14 78/2020, 45/2021 e le Ordinanze Dirigenziali nn. 35/2003 e 1/2005 aventi oggetto la regolamentazione dei lavori edili sia nell'isola di Lipari che nelle frazioni e nelle Isole di Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi ed Alicudi;
- **Rilevato** che l'economia turistica delle Isole di questo Comune impone di offrire ai villeggianti ed agli operatori turistici un ambiente esente da rumori e disturbi, nonché da polveri sospese, depositi di materiali e dalla circolazione stradale di mezzi pesanti;
- **Considerato** che sia opportuno regolamentare compiutamente in materia, annullando le precedenti Ordinanze sindacali e dirigenziali con la emissione di una più organica e completa regolamentazione;
- Visto l'Ordinamento Amm.vo degli Enti locali vigente nella Regione Siciliana;
- La L.R. n.16 del 10.08.2016 e s.m.i.;
- Visto il Codice della Strada;

O R D I N A

Di **annullare** tutte le precedenti Ordinanze citate in premessa e tutti i provvedimenti eventualmente in contrasto con la presente Ordinanza;

Di **sospendere** i lavori edili o comunque rumorosi come di seguito indicato:

in tutte le zone dell'isola di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi:

- dal 01 Luglio al 15 settembre di ogni anno;
- tutte le domeniche e giorni festivi;

Di consentire, nel periodo compreso tra il 1^a giugno ed il 30 giugno di ogni anno, i lavori edili dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali.

Obbliga tutti i titolari di autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie, D.I.A., S.C.I.A., CIL, Opere Interne a lasciare i cantieri nel periodo di sospensione dei lavori, in sicurezza ed ordinato, senza rischi di rilascio nell'atmosfera di polveri o materiali e con le attrezzature e depositi opportunamente mascherati.

In caso di inottemperanza saranno comminate le sanzioni pecuniarie da Euro 103,30 a Euro 516,46; tali sanzioni saranno raddoppiate in caso di reiterazioni, mentre le Autorizzazioni, Concessioni, D.I.A. e S.C.I.A. e opere Interne e licenze potranno essere revocate;

Potranno essere concesse dal Sindaco deroghe solo per l'esecuzione di lavori di interesse pubblico di estrema urgenza.

I Vigili Urbani e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che negli atti autorizzativi e concessori venga inserito l'obbligo dell'osservanza della presente Ordinanza.

Copia di questa Ordinanza dovrà essere notificata, a cura della Segreteria, per i provvedimenti di loro competenza e consequenziali, al Comando della P.M., Al Dirigente del 3° Settore, alla P.O. del 3° servizio del III° Settore - area Urbanistica, Alla P.O. del 5° servizio del III° Settore - area Illeciti, P.O. del 1° e 2° servizio del III° Settore - area LL.PP. ai Delegati nelle isole, alle forze dell'Ordine presenti nel territorio ed all'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione.

Lipari li

